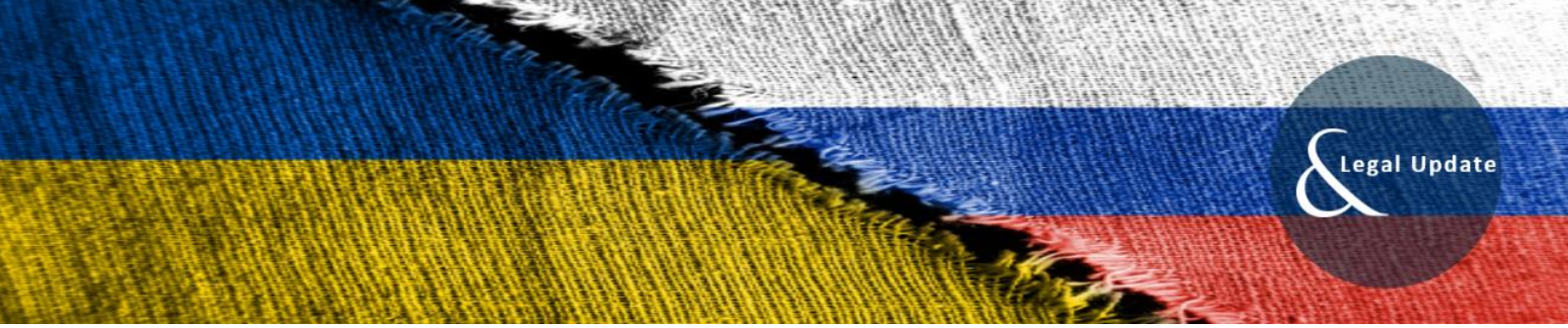

11 marzo 2022

Misure restrittive imposte dalle Istituzioni dell'Unione europea in considerazione della situazione in Ucraina

A partire dal 23 febbraio 2022, le Istituzioni europee hanno adottato un'articolata serie di misure restrittive - comunemente chiamate "sanzioni" nel linguaggio giornalistico - in risposta alla situazione di conflitto tra Russia e Ucraina.

La presente newsletter, aggiornata al 10 marzo 2022, si propone, senza pretesa di esaustività, di essere un primo riferimento per rispondere a quesiti comuni in relazione agli effetti delle misure restrittive.

1. Posso continuare ad intrattenere relazioni commerciali con Russia, Bielorussia e Ucraina?

Non c'è un divieto assoluto di intrattenere relazioni commerciali con Russia, Bielorussia e Ucraina e la questione deve essere valutata caso per caso, anche alla luce delle procedure interne delle società (ad es. codice etico). Per valutare la liceità delle transazioni commerciali è necessario effettuare un'analisi a tre livelli: personale, geografico e merceologico.

Il livello personale è assorbente rispetto agli altri due: in effetti, come si vedrà sotto, le restrizioni a persone ed entità designate impediscono di intrattenere sostanzialmente qualsiasi tipo di relazione commerciale con esse, ovunque si trovino.

2. Che tipi di "sanzioni" esistono?

Le misure restrittive / sanzioni imposte dall'Unione europea sono essenzialmente di tre tipi:

a. le misure di congelamento di beni a carattere personale, che impediscono di fare affari con i cosiddetti "soggetti designati", ossia, una serie di persone fisiche e giuridiche ritenute responsabili a titolo personale per determinati eventi. Tali soggetti sono elencati in apposite liste, e vengono perciò spesso anche definiti soggetti "listati";

b. le misure che colpiscono l'esportazione di determinate categorie di prodotti e tecnologie, che si estendono fino a includere anche tutti i beni e servizi accessori o correlati;

c. per la sola Russia, le misure finanziarie, che impediscono determinate relazioni finanziarie tra Unione europea e cittadini ed entità russi.

3. Quali sono le regioni coinvolte?

Le misure restrittive riguardano la **Russia**, la **Bielorussia** e le regioni di **Donetsk** e **Luhansk**, in territorio ucraino.

È importante notare che i divieti variano a seconda di ciascuna delle aree elencate. Ovviamente, le misure riguardanti gli affari con i c.d. soggetti designati si applicano a prescindere della presenza geografica di quest'ultimi.

4. Quali persone fisiche e giuridiche sono coinvolte nelle sanzioni[1]?

I vari regolamenti indicano una serie di persone fisiche e giuridiche, giudicate responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, aggiornando o modificando regolamenti già esistenti. In particolare, sono coinvolti i seguenti regolamenti:

- Reg. (UE) n. 269/2014 che prevede, all'Allegato I – così come aggiornato da numerosi Regolamenti successivi,[2] un elenco di persone fisiche, giuridiche, entità o organismi ad esse associati. Per tali soggetti è previsto il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche ed è proibito mettere fondi o risorse a loro disposizione. (artt. 2 e 3 del Reg 269/2014);

- Reg. (UE) n. 765/2006 , come aggiornato dal Reg. (UE) n. 2022/355, relativi a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

I soggetti designati in tali liste sono sottoposti al congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche da loro posseduti, detenuti o controllati, sia direttamente sia indirettamente. È altresì vietato mettere a disposizione dei soggetti designati fondi o risorse economiche.

I concetti di «fondi» e «risorse economiche» rilevanti ai fini del congelamento o messa a disposizione sono interpretati in modo estremamente ampio:

- il «congelamento» tende a escludere che le persone o entità designate possano ottenere benefici economici o finanziari (es. fondi, beni o servizi) da risorse economiche; e

- il divieto di mettere a disposizione e destinare a vantaggio delle persone o entità designate «fondi» e «risorse economiche» comprende anche la vendita, permuta, donazione o restituzione.

La formulazione di tale restrizione è sufficientemente ampia da proibire, in sostanza, di intraprendere qualsiasi tipo di business con i soggetti designati.

I divieti relativi alle persone o entità designate riguardano anche i soggetti controllati per oltre il 50% dei diritti di proprietà o partecipativi, incluse fattispecie in cui soggetti designati esercitano un'influenza dominante o simili, in via diretta o indiretta. Inoltre, speciale attenzione deve essere posta alle operazioni con intermediari, parti correlate o interposte persone, da valutare con l'aiuto di un consulente legale esperto.

5. Quali sono i divieti previsti nelle transazioni commerciali con la Russia?[3]

I divieti riguardano la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione, anche se di origine non UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per uso in Russia, di beni e tecnologie:

a. a duplice uso, (art. 2) che rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 269/2014;

b. che possano contribuire al rafforzamento militare della Russia, (art. 2-bis);

[1] Riferimenti normativi: Reg. (UE) nn. 269/2014 e 765/2006, come aggiornati.

[2] L'elenco di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014 è aggiornato dai seguenti regolamenti: Reg. (UE) 2018/1922, Reg. (UE) n. 2022/259, Reg. (UE) n. 2022/260, Reg. (UE) n. 2022/261, Reg. (UE) n. 2022/330, Reg. (UE) n. 2022/332. Reg. (UE) n. 2022/336 e Reg. (UE) n. 2022/353.

[3] Riferimento normativo: Reg. (UE) n. 2022/328, che aggiorna il Reg. (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

c. adatti all'uso nella raffinazione del petrolio, (art. 3-ter);

d. adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, (art. 3-quater),

e si estendono anche alla relativa assistenza tecnica e finanziaria.

5.1 Ci sono eccezioni ai divieti di transazioni commerciali con la Russia?

Sono previste le seguenti eccezioni, che riguardano le operazioni:

- effettuate per finalità umanitarie o di carattere emergenziale, mediche o farmaceutiche, per prodotti usati dai mezzi di informazione, per dispositivi di comunicazione al consumo, per la cybersicurezza o per uso strettamente personale di persone che si recano in Russia e dei loro familiari stretti. Nella dichiarazione doganale bisognerà fare riferimento alla pertinente eccezione;
- autorizzate dalle autorità competenti nei casi previsti, quali ad esempio cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri e la Russia in ambiti civili e la cooperazione in alcuni ambiti strategici;
- a certe condizioni, prestazioni eseguite nell'ambito di contratti pendenti al momento dell'entrata in vigore delle sanzioni (si veda il successivo punto 5.2).

5.2 Cosa succede se ho concluso contratti riguardanti i beni e le tecnologie sopraelencati prima dell'entrata in vigore delle sanzioni? Posso adempiere ai contratti già esistenti?

In relazione alle categorie di beni sopraelencate, salve le eccezioni riguardanti petrolio, aviazione e aerospazio di cui si dirà subito dopo, l'esecuzione di contratti conclusi **prima del 26 febbraio 2022** e dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione è consentita **previa autorizzazione**, purché l'autorizzazione sia **richiesta prima del 1° maggio 2022**.

Per quanto riguarda i beni adatti all'uso nella **raffinazione del petrolio**, l'esecuzione è consentita sino al **27 maggio 2022**, mentre per quanto riguarda beni e tecnologie adatti all'uso nell'**aviazione** o nell'**industria spaziale**, il termine è anticipato al **28 marzo 2022**.

5.3 Quali sono le misure adottate in ambito finanziario?

Le misure finanziarie contro entità russe sono di due tipi: quelle che limitano l'accesso al mercato dei capitali di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e quelle che riguardano i flussi finanziari tra Russia e Unione europea.

5.3.1 *Quali sono le principali restrizioni riguardanti l'accesso al mercato dei capitali?*

Le misure riguardanti l'accesso al mercato dei capitali sono previste principalmente dagli articoli del Reg. (UE) 833/2014, come modificato e integrato dall'Art. 1, Reg. (UE) 2022/328, elencati in questo paragrafo.

Rispetto ai **valori mobiliari** e gli **strumenti del mercato monetario** elencati in tabella, è proibito l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione o altra negoziazione (art. 5).

Emittente*	Data emissione strumento	Data di scadenza
▪ Ente creditizio stabilito in Russia di proprietà o controllo pubblico ▪ Persona giuridica o organismo extra UE detenuta da entità in allegato III[4]	dal 1/8/14 al 12/9/14	Oltre 90 gg
	dal 12/9/14 al 12/4/22	Oltre 30 gg
	dopo il 12/4/22	/
▪ Ente creditizio di proprietà o controllo pubblico o che sostiene l'attività Russa ▪ Persona giuridica o organismo extra UE detenuta da entità in allegato XII[5]	dopo il 12/4/22	/
▪ Persona giuridica/entità/organismo stabilito in Russia: ○ attivo in ambito militare, o ○ sotto controllo o proprietà pubblica con attività totali di oltre mille miliardi di RUB ed introiti dal petrolio	dal 12/9/14 al 12/4/22 o dopo il 12/4/22	Oltre 30 gg
▪ Persona giuridica/entità/organismo ex allegato XIII stabilito in Russia sotto controllo o proprietà pubblica ai cui profitti partecipino la Russia, il suo governo o la Banca centrale ▪ Persona giuridica o organismo extra UE detenuta da entità in allegato XIII[6]	dopo 12/04/22	/
▪ La Russia e il suo Governo ▪ La Banca Centrale della Russia[7]	dopo il 9/3/22	/

*Tra le emittenti indicate vanno considerate anche le eventuali persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto di essi. (Art. 5, par. 6).

[4] Allegato III, Reg. (UE) n. 2022/328. Le entità designate nell'allegato sono: Sbrebank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank, Rosselkhozbank.

[5] Allegato XII, Reg. (UE) n. 2022/328. Le entità designate nell'allegato sono: Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya, Promsvyazbank.

[6] Allegato XIII, Reg. (UE) n. 2022/328.

[7] Art. 5a del Reg. (UE) n. 2022/262.

Il Reg. (UE) n. 833/2014 elenca due categorie di **banche**, che incontrano divieti descritti di seguito:

a. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank, Rosselkhozbank (allegato III);

b. Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya, Promsvyazbank (allegato XII).

È previsto il divieto di concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad **accordi sull'erogazione di nuovi prestiti o crediti**:

- dopo il 12/9/14 fino al 26/2/22: alle banche di cui alla lettera a), e agli enti nel settore miliare e del petrolio; e
- dopo il 26 febbraio 2022: a banche di cui alle lettere a) e b), agli enti creditizi a controllo pubblico o che sostengono le attività della Russia, agli enti nel settore miliare e del petrolio, e agli enti stabiliti in Russia sotto il controllo o la proprietà pubblica, o enti, stabiliti fuori dall'Unione, detenuti da entità ex allegato XIII.[8]

5.3.2 *Sono previste eccezioni ai divieti elencati in materia di accesso al mercato dei capitali?*[9]

Sì, ci sono due categorie di eccezioni: le prime seguono il profilo oggettivo, ossia, la materia della transazione, le seconde il profilo temporale, ossia, la conclusione di contratti prima del 26 febbraio.

Dal punto di vista oggettivo, il divieto non si applica a:

- operazioni che hanno l'obiettivo di fornire finanziamenti per importazione ed esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggetti a misure restrittive;
- prestiti volti a fornire finanziamenti di emergenza per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50% da banche di cui alla lettera a. del paragrafo precedente.

Seguendo il profilo temporale, sono fatti salvi i **contratti conclusi** prima del **26 febbraio**, se:

- i termini e le condizioni di utilizzo o esborso siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022 e non siano stati modificati;
- prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; nonché
- all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti.

5.3.3 *Quali restrizioni sono applicabili ai flussi finanziari tra la Russia e l'UE?*

Le nuove restrizioni ai flussi finanziari sono previste dagli articoli del Reg. (UE) 833/2014, come integrato dal Reg. (UE) n. 2022/328, Art. 1, n. 9).

[8] Almaz-Antey; Kamaz; Novorossiysk Commercial Sea Port; Rostec (Russian Technologies State Corporation); Russian Railways; JSC PO Sevmash Sovcomflot; e United Shipbuilding Corporation.

[9] Art.5, parr.6 e 7, Reg. (UE) 833/2014 come sostituiti dal Reg. (UE) 2022/328, Art. 1, n. 8).

In aggiunta al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione direttamente o indirettamente delle persone designate anche mediante dono, vendita, permuta o qualsiasi altro mezzo (compresa la restituzione), è altresì vietato accettare **depositi** di **cittadini russi** o di **persone fisiche residenti in Russia**, o di **persone giuridiche**, **entità** od **organismi stabiliti in Russia**, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è **superiore a 100.000 EUR**. (art. 5-*ter*).

Il divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di permesso di soggiorno né ai depositi necessari per gli scambi di beni e servizi non vietati tra l'Unione e la Russia. Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare i depositi in ulteriori casi tassativamente stabiliti (ad es. necessità di soddisfare le esigenze di base di persone fisiche e giuridiche, necessità di coprire spese straordinarie, scopi diplomatici, umanitari e di promozione della democrazia) (artt. 5-*quater* e 5-*quinquies*).

È proibito, ai depositari centrali di titoli dell'Unione, prestare qualsiasi servizio[10] per i valori mobiliari emessi dopo il **12 aprile 2022** a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia (art. 5-*sexies*).

È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. Il divieto non si applica ai cittadini o ai titolari di permesso di soggiorno di uno Stato membro (art. 5-*septies*).

6. Quali sono i divieti previsti nelle transazioni commerciali con la Bielorussia[11]?

I divieti previsti dal Reg (UE) n. 765/2006, come modificato e integrato dal Reg. (UE) n. 2022/355, riguardano le seguenti categorie di beni e tecnologie:

a. **a duplice uso** (art. 1-*sexies*);

b. che possano contribuire al **rafforzamento militare** della Bielorussia (art. 1-*septies*);

c. **macchinari**[12] (art. 1-*vicies*);

d. prodotti **legnosi**, **cementizi**, **siderurgici** e della **gomma**[13] (artt. 1-*sexdecies*-1-*novodecies*).

Per quanto riguarda le prime tre categorie di beni e tecnologie elencate al paragrafo precedente, la disciplina dei divieti e delle relative eccezioni ricalca quella prevista per la Russia in relazione alle medesime categorie di beni.

Con riferimento, invece, ai soli prodotti legnosi, cementizi, siderurgici e della gomma, è proibito importare, acquistare, trasportare o fornire assistenza tecnica o finanziaria dall'Unione se tali prodotti sono originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

[10] Fare riferimento all'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.

[11] Riferimento normativo: Reg. (UE) n. 2022/355 e Reg (UE) n. 765/2006.

[12] L'elenco dei prodotti è inserito nel Reg. (UE) n. 2022/355 all'Allegato XIV.

[13] L'elenco dei prodotti è inserito nel Reg. (UE) n. 2022/355 ai seguenti allegati: prodotti legnosi (allegato X), cementizi (allegato XI), siderurgici (allegato XII), della gomma (allegato XIII).

6.1 Ci sono eccezioni ai divieti di transazioni commerciali con la Bielorussia?

Cfr. paragrafo precedente. La disciplina delle relative eccezioni ricalca quella prevista per la Russia in relazione alle medesime categorie di beni.

6.2 Cosa succede se ho concluso contratti riguardanti i beni e le tecnologie sopraelencati prima dell'entrata in vigore delle sanzioni? Posso adempiere ai contratti già esistenti?

Il Reg (UE) n. 765/2006, come modificato e integrato dal Reg. (UE) n. 2022/355, prevede alcune eccezioni.

Per quanto riguarda lettere (a) e (b) *supra*, i.e., beni duplice uso e beni che possono contribuire al rafforzamento militare, sono fatti salvi i contratti conclusi prima del **3 marzo 2022**, mentre l'autorizzazione va richiesta prima del **1° maggio 2022** (art. 1-*sexies* e 1-*septies*).

Rispetto alle lettere (c) e (d) *supra*, i.e., macchinari e prodotti legnosi, cementizi, siderurgici e della gomma, è consentita, fino al **4 giugno 2022**, l'esecuzione dei contratti conclusi prima del **2 marzo 2022** e dei contratti accessori necessari per la loro esecuzione.

Per quanto riguarda i soli **macchinari** i divieti non si applicano se le operazioni sono effettuate con finalità umanitarie, mediche o farmaceutiche, per l'utilizzazione temporanea da parte di mezzi di informazione, aggiornamenti del software, utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo, cybersicurezza e uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia.

7. Quali sono i divieti previsti nelle transazioni commerciali con le regioni di Donetsk e Luhansk?[14]

I divieti previsti dal Reg. (UE) n. 2022/263 riguardano i seguenti ambiti e categorie:

a. **beni** provenienti dai territori di Donetsk e Luhansk (art. 2);

b. proprietà **immobiliari** o **entità** (art. 3);

c. beni e tecnologie nei settori strategici di **trasporti**, delle **telecomunicazioni**, dell'**energia**, del **petrolio**, del **gas** e delle **risorse minerarie** (artt. 4 e 5);

d. attività **turistiche** (art. 6).

Relativamente alla (a) vige il divieto di **importazione**, nei territori dell'UE di **beni** provenienti dai territori di Donetsk e Luhansk (i "**Territori Designati**"), e di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria relativamente a tali importazioni.

Rispetto alla (b) è proibito, nei Territori Designati, acquistare o aumentare **partecipazioni** nelle **proprietà immobiliari** o in **entità** e l'acquisto di altri titoli partecipativi, la concessione di finanziamenti ad entità, la creazione di joint venture e la fornitura di servizi di investimento connessi a tali attività.

Rispetto alla (c), sono proibite le attività di vendita, fornitura, trasferimento e esportazione di beni e tecnologie nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi situati nei Territori Designati. È altresì proibita anche la fornitura di assistenza nel settore delle infrastrutture rispetto ai suddetti settori strategici.

[14] Riferimento normativo: Reg. (UE) n. 2022/263 concernente le misure restrittive in risposta al riconoscimento delle aree non controllate dal governo delle regioni ucraine del Donetsk e Luhansk

Rispetto alla (d), infine, è proibita la fornitura di **servizi** collegati alle **attività turistiche** nei Territori Designati.

7.1 Ci sono eccezioni ai divieti di transazioni commerciali con le regioni di Donetsk e Luhansk?

Il Reg. (UE) n. 2022/263 prevede le seguenti eccezioni:

a. con riferimento al divieto di importazione di beni dai Territori Designati è prevista una deroga per le merci provenienti dalle suddette zone che abbiano un certificato di origine dal governo dell'Ucraina;

b. con riferimento ai divieti relativi alla (ii) e alla (iii) *supra*, in alcuni casi e se l'attività presenta specifici profili di necessità, è possibile ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione alla prestazione di tali servizi (art. 7);

c. a certe condizioni, prestazioni eseguite nell'ambito di contratti pendenti al momento dell'entrata in vigore delle sanzioni (si veda il successivo punto 7.2).

7.2 Cosa succede se ho concluso contratti riguardanti gli ambiti sopraelencati prima dell'entrata in vigore delle sanzioni? Posso adempiere ai contratti già esistenti?

Rispetto alle prime due categorie sopraelencate, è consentita, previa autorizzazione e fino al **24 maggio 2022**, l'esecuzione di contratti conclusi prima del **23 febbraio 2022** e dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione.

Rispetto alla terza e alla quarta categoria sopraelencate, è consentita, fino al **24 agosto 2022**, l'esecuzione dei contratti conclusi prima del **23 febbraio 2022** e dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione.

8. Quali conseguenze sono previste per chi viola i divieti posti dalle misure restrittive?

Le conseguenze per la violazione dei divieti posti dalle misure restrittive sono disposte da ciascuno Stato membro. Pertanto, si potrebbero verificare fenomeni di cumulo di sanzioni penali e amministrative in relazione a condotte che hanno dimensione transfrontaliera all'interno dell'Unione europea.

In Italia, le sanzioni penali e amministrative sono disposte dai D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221/2017 e n. 109/2007, con riferimento alla violazione dei seguenti divieti:

a. mettere direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di determinati soggetti o destinarli a loro vantaggio;

b. vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso o che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia;

c. fornire servizi di intermediazione o di assistenza tecnica o altri servizi connessi relativi ai beni a duplice uso o ai beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia

Ai sensi delle disposizioni citate,

- con riferimento a prodotti soggetti a divieti: chiunque effettua (a) operazioni di esportazione di prodotti listati; o (b) presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni;

- con riferimento a prodotti soggetti ad autorizzazione:
    - chiunque effettua (a) operazioni di esportazione di prodotti listati o (b) presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000;
    - chiunque effettua le operazioni di esportazione di prodotti listati, intermediazione o di assistenza tecnica in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
- con riferimento alle operazioni riguardanti risorse economiche o beni sottoposti a misura congelamento e/o soggetti designati o alla– consapevole e deliberata – partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento:
    - salvo che il fatto costituisca reato, determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.
    - la violazione degli obblighi di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 25.000 euro.
    - salvo che il fatto costituisca reato, è altresì punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta delle autorizzazioni necessarie a effettuare le operazioni.

È inoltre prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati. Quando non è possibile disporre la confisca è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

9. Esistono altre "sanzioni" oltre a quelle dell'Unione europea? Sono cumulabili?

Come noto, in risposta alla crisi russo-ucraina, numerose nazioni hanno deciso di imporre misure restrittive nei confronti di cittadini e imprese russi, bielorussi e delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Tra queste, si segnalano specialmente gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone. Le misure sono tutte valide simultaneamente: qualora un'operazione coinvolga anche Stati extra-UE (ad esempio, società controllate da capogruppo straniero, stabilimenti all'estero, presenza cittadini esteri nel CdA ecc.) occorre dunque verificare che siano rispettate tutte le norme potenzialmente applicabili.

Inoltre, va ricordato che la stessa Russia ha adottato misure restrittive in risposta ai provvedimenti dell'Unione europea e degli altri Paesi citati.

In particolare, il Decreto Presidenziale russo n. 79 del 28 febbraio 2022, con effetto dal 1° marzo 2022, ha, tra le altre cose, obbligato le persone soggette al controllo valutario russo a vendere l'80% delle valute estere che ricevono per la vendita all'estero di beni e servizi, impendendo inoltre pagamenti tramite sistemi di elaborazione dei pagamenti non russi. All'atto pratico, dunque, tutti i pagamenti in valuta estera dovranno essere effettuati

tramite conti bancari russi – il che pone specifici problemi alla luce delle sanzioni finanziarie che colpiscono la larga maggioranza delle banche russe salve limitate eccezioni.

Il Decreto Presidenziale russo n. 81 del 1° marzo 2022, con effetto dal 2 marzo 2022, ha poi introdotto un'elaborata serie di limiti al disinvestimento di *asset* russi da parte di soggetti esteri, rendendo inefficaci numerose operazioni in materia, specialmente, di immobiliare e di titoli mobiliari.

10. Le misure restrittive introdotte da altri Stati del mondo possono incidere sul mio business?

Si. Esistono numerosi programmi sanzionatori implementati da diversi Stati del mondo aventi ad oggetto il congelamento di fondi o risorse economiche oppure il divieto di metterle a disposizione di certi Paesi, persone, entità e organizzazioni, nonché il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare determinati beni e tecnologie o fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o servizi connessi.

La violazione dei divieti posti dalle misure restrittive determina l'irrogazione di sanzioni penali e/o amministrative tendenzialmente nei confronti dei cittadini o società o enti registrati o costituiti conformemente alla legislazione dello Stato che attua il programma sanzionatorio. Tuttavia, gli Stati Uniti adottano anche misure supplementari, note come sanzioni secondarie (*secondary sanctions*), aventi valenza extraterritoriali e con l'obiettivo di colpire individui ed entità non statunitensi ritenuti responsabili di violare le misure restrittive introdotte dagli Stati Uniti.

Le *secondary sanctions* possono comportare il divieto di eseguire contratti o transazioni che coinvolgono soggetti o società straniere come nel caso di esportazione, importazione, vendita, acquisto o finanziamento di qualsiasi bene, servizio o tecnologia presenti negli USA o destinati agli USA, nonché forniti da o a soggetti o società USA, ovunque essi si trovino; nonché inserire il nominativo di soggetti non statunitensi in apposite liste (*Specially Designated Nationals List*) con conseguente impossibilità di eseguire o ricevere pagamenti o accedere a linee di credito ed esclusione dal mercato.

11. Alla luce del quadro sopra elencato, cosa posso fare per tutelare il mio business e mitigare i rischi?

Una buona strategia per mitigare i rischi derivanti dalle sanzioni introdotte a seguito della crisi russo-ucraina deve prevedere una serie di azioni sinergiche:

- Esame approfondita di tutti i prodotti, servizi e contratti in essere e/o in via di sviluppo, con specifico riferimento ai beni e alle tecnologie di attenzione elencati in questa nota, per valutare se rientrano nei beni/settori/servizi colpiti dalle sanzioni e, in tal caso, cessarne l'esportazione;
- Screening dei clienti attuali o potenziali e della loro catena di controllo per verificare se siano riferibili a "soggetti designati" o siano comunque ubicati in o riferibili ai territori colpiti dalle sanzioni. Speciale attenzione deve essere posta alle operazioni con intermediari, parti correlate o interposte persone. Qualora emerga un profilo di criticità, è necessario valutare le conseguenze giuridiche con un consulente legale esperto della materia;
- Se le operazioni sono consentite:
    a. verificare se il flusso dei pagamenti è consentito ai sensi delle varie normative in essere;
    b. verificare fattibilità nell'esecuzione (ad esempio problemi nella logistica ecc.);
    c. prevedere clausole di pagamento anticipato della merce, onde assicurarsi che le conseguenze del conflitto non si riverberino sulla capacità di pagamento dei clienti;

d. valutare la (mancata?) copertura del rischio nelle polizze assicurative contro i rischi delle esportazioni, che spesso escludono esportazioni verso paesi in guerra;

- Qualora appaia altamente probabile che contratti in essere siano infrattivi delle misure restrittive e qualora non appaia possibile applicare le eccezioni richiamate nella presente nota, sospendere immediatamente l'esecuzione del contratto e valutare, coadiuvati da un consulente legale esperto della materia, se e come sia possibile richiedere un'autorizzazione per l'esportazione.

- Sviluppare al massimo il focus sulla *trade compliance*. Ciò comporta l'adozione di misure organizzative interne finalizzate, in particolare:

  a. all'adozione e approvazione da parte del CdA di procedure interne funzionali alla gestione sistematica e organizzata delle attività di cui al punto 2 *che precede*;

  b. all'adozione e approvazione da parte del CdA di procedure interne funzionali alla gestione di contratti e rapporti commerciali con clienti/intermediari/fornitori potenzialmente soggetti alle normative sanzionatorie (ad es. con riferimento a clausole contrattuali e altri documenti di supporto);

  c. all'aggiornamento e l'approvazione da parte del CdA del Codice Etico, con l'inclusione di principi relativi alla *trade compliance*;

  d. alla revisione/redazione di una Whistleblowing Procedure da parte del CdA con particolare focus all'ambito delle sanzioni internazionali e alle potenziali violazioni delle medesime nel contesto aziendale;

  e. alla strutturazione di training formativi alla popolazione aziendale in materia di *trade compliance*;

  f. per le società che avessero già strutture di *compliance* in linea con quanto sopra, la certificazione delle medesime.

Gianni & Origoni ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Sanctions**,
per monitorare costantemente l'evolversi delle misure restrittive adottate
dalle Istituzioni dell'Unione europea in risposta alla situazione di conflitto tra Russia e Ucraina.

La Task Force Sanctions è a vostra completa disposizione.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: **sanctions@gop.it**

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

INFORMATIVA *EX* ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.